

Come comportarsi durante scrutini ed esami.

1- GUIDA PER GLI SCRUTINI

L'intelaiatura della struttura scolastica dell'ora di religione nelle scuole pubbliche è ancora regolata dalla L. n. 824 del 5.6.1930, in cui, l'art. 4 recita: *"Per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae"*.

La CM n. 117 del 23.9.1930 applicativa della suddetta legge specifica, a proposito della nota da inserire nella pagella, che questa deve essere inserita *"negli altri simili documenti scolastici, nei quali si attesa il profitto di ogni altro insegnamento"*.

Nel 1987, le CC.MM. n. 11 del 21.1.87 e n. 156 del 23.5.87 ricordano che il pagellino di religione *"... oltre a recare per ciascun trimestre o quadrimestre firma insegnante et timbro scuola, debent essere vistate da capo d'istituti aut docente delegato..."*; la seconda, rispondendo a quesiti, precisa *"che in scuola istruzione secondaria superiore prospetti relativi at risultati scrutini finali da affiggere in albo istituti debent contenere apposito spazio, dopo quello riservato at disciplina religione, per attività..."*.

E' inutile ricordare che la mancata partecipazione dell'IdR alla valutazione degli alunni che si sono avvalsi di R.C. *invalida lo scrutinio*, così come previsto dagli artt. 1 e 3 e 31 dell'OM n. 80 del 9.3.1995, integrata dall'OM n. 117 del 22.3.1996, dai quali si evince che i Consigli di Classe (=C.d.C.) sono perfetti solo in presenza di tutti gli insegnanti, compreso naturalmente l'IdR.

- *In riferimento ad un'eventuale votazione in seno al C.d.C., cioè se l'IdR deve votare o no e se il suo voto è valido o meno, l'ultimo comma del punto 2.7 del DPR 202 del 23.6.1990 con molta chiarezza afferma che "nello scrutinio finale, ..., il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale", quindi vota.*

Ora, cerchiamo di capire se il voto vale o non vale.

Il TAR di Puglia-Lecce con sentenza n. 5 del 5.1.1994, il TAR della Sicilia-Catania con ordinanza n. 2307 del 19.9.1995 e il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la regione Sicilia con ordinanza n. 130 del 24.2.1996 e la sentenza n. 1089/99 del TAR della Toscana hanno affermato che il voto espresso dall'IdR vale *"nel senso che il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma in giudizio motivato, ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza"*, quindi, è necessario solo in questo caso che l'IdR trascriva sul registro dei verbali il suo giudizio in modo articolato.

- Se qualche D.S. non si comporta come la norma prevede, è sufficiente che l'IdR faccia mettere a verbale che lui si dissocia dalla decisione adottata dal C.d.C. e che quindi impugnerà l'atto del C.d.C. per vizio di legittimità.

Nel malaugurato caso che tutto questo dovesse avvenire, l'IdR dovrà avvisare il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, l'Ufficio Scuola della Diocesi competente e, relativamente alla eventuale contestazione giuridica, l'Organizzazione Sindacale a cui appartiene il docente, perché lo scrutinio verrà sicuramente rifatto.

2. GUIDA PER QUANDO IL VOTO DELL'IdR È DETERMINANTE.

Quando il C.d.C non è unanime nel deliberare il passaggio o meno alla classe successiva o, magari, l'ammissione agli esami, è obbligato a deliberare votando in modo palese e non segretamente.

Il C.d.C. può essere formato da un numero di docenti pari o da un numero di docenti dispari.

a) Immaginiamo un C.d.C. formato da **otto** insegnanti, compreso naturalmente anche il D.S., quindi un C.d.C. pari.

Immaginiamo che votano 4 per l'ammissione alla classe successiva (o all'esame) e 4 votano per la non-ammissione. Siccome la norma prevede che, in caso di parità, il voto del D.S. vale doppio, se il D.S. ha votato per l'ammissione, l'alunno verrà ammesso, perché il risultato non è più 4 e 4, bensì 5 per l'ammissione e 4 per la non-ammissione.

Chiaramente, solo nei casi di parità il voto del D.S. vale doppio. Quindi, *in tutti i C.d.C. pari, il voto dell'IdR non è mai determinante.*

b) Immaginiamo, ora, un C.d.C. formato da **nove** persone, compreso il D.S., quindi dispari, e si voti nel modo seguente: 5 per l'ammissione (alla classe successiva o all'esame), 4 per la non-ammissione e l'IdR voti per la non-ammissione; il voto dell'IdR è ancora non determinante e quindi non succede niente.

c) Immaginiamo, ora, un C.d.C. formato da **nove** persone, compreso il D.S. e la votazione sia la seguente: 5 votano per l'ammissione e 4 per la non-ammissione, però l'IdR ha votato per l'ammissione.

E' facile intuire che il voto dell'IdR è *determinante*, perché, aldilà del fatto se sia stato il primo o l'ultimo a votare, con il suo voto si è avuto il risultato. A questo punto entra in gioco il comma 2.7 del DPR n. 202 del 23.6.1990 che recita: "Gli insegnanti incaricati di religione fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale"

E, quindi, solo in questo caso, l'IdR dovrà motivare a verbale il giudizio dell'alunno in questione.

E' questa la giusta interpretazione della norma sopracitata. Alcuni interpretano tale norma nel senso di escludere dal computo dei voti quello dell'IdR. La norma richiede solo che il voto dell'IdR sia motivato con un giudizio che viene trascritto a verbale.

*A conferma di ciò, si ricorda che tutta la giurisprudenza ha affermato che il voto dell'IdR **vale sempre**, e soltanto quando è determinante va motivato a verbale.*

3. GUIDA PER GLI ESAMI DI STATO DELLA SCUOLA SEC. DI 1° GRADO.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione nelle scuole statali e paritarie, qualcosa è cambiato. Cerchiamo di evidenziare le novità più rilevanti.

Con la CM n. 28 del 15.3.2007, il MPI ha emanato disposizioni in merito ai nuovi esami di Stato.

Detta CM, oltre a confermare quanto già detto con la nota del 31.8.2005 e con la nota del 10.11.2006, rende noto che la prevista predisposizione di prove da parte dell'INVALSI per l'esame conclusivo del primo ciclo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del DL n. 286/2004, è stata infatti annullata dall'art. 3 della L. n. 1 del 11.1.2007.

Questo significa che è stata confermata l'esclusiva competenza delle commissioni esaminatrici nel predisporre tutte le prove di esame.

a) Però, prima di procedere ad analizzare le novità previste dalla CM n. 28/07 a proposito degli esami di Stato, vorrei riprendere quanto detto dal Ministero con la nota del 10.11.2006.

Infatti, con questa Nota viene precisato *come procedere per la certificazione e per la definizione delle competenze da certificare.*

E' bene evidenziare, prima di tutto, come, con la suddetta Nota, il Collegio dei Docenti ritorni ad essere parte attiva nella definizione delle competenze da certificare. Il Collegio, quindi, non più destinatario di soluzioni venute da lontano, ma promotore di percorsi educativi e didattici.

La centralità di quest'organo collegiale, da tutti invocata negli anni passati, ci permette di affrontare il tema della valutazione e, soprattutto, della certificazione delle competenze, con molta libertà e con molto realismo.

Per la valutazione, la Nota chiarisce come predisporre la scheda di valutazione. Infatti, leggiamo: *"Pertanto, le istituzioni scolastiche del primo ciclo, nel rispetto e nell'esercizio della loro autonomia, previa delibera del collegio dei docenti, provvederanno, nel corrente anno scolastico, a predisporre la scheda di valutazione garantendo, comunque, pur nella flessibilità del modello adottato, la valutazione degli apprendimenti conseguiti nelle diverse discipline, ivi compresi*

gli insegnamenti o attività facoltativo-opzionali, e del comportamento degli alunni”.

La scheda di valutazione, che ogni scuola dovrà predisporre, avrà almeno tre caratteristiche:

1. Verrà deliberata dal Collegio dei docenti;
2. Dovrà tener presente gli apprendimenti di *tutte le discipline e di tutte le attività facoltative opzionali*;
3. Dovrà obbligatoriamente tener presente il comportamento degli alunni.

La scheda, che ogni Collegio predisporrà, dovrà obbligatoriamente contenere degli spazi per la valutazione degli insegnamenti facoltativi e/o opzionali, e dovrà inoltre contenere spazi anche per il comportamento.

Il Collegio, quindi, dovrà deliberare necessariamente su come la scheda verrà articolata, affinché essa contenga la valutazione di tutti gli apprendimenti conseguita dagli alunni, sia in tutte le discipline che nelle varie attività scelte.

Ad evitare ogni equivoco, si vuole ricordare anche qui che, per la privacy, il MIUR, con nota del 16.6.2004, prot. 10642, ha affermato che *“... la materia 'religione cattolica', dal momento in cui viene richiesto l'insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni...”.*

Si aggiunga a tutto questo che il Garante della privacy, in data 3.12.2004 ha così dichiarato: *“Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono nascondere la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini... Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservato alcune informazioni sulla propria persona, infatti, non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche in natura religiosa”.*

Sintetizzando, ed esprimendo una logica conseguenza, si può dire, in conclusione, questo: *ogni Collegio ha la possibilità di articolare gli spazi della scheda nel modo che ritiene opportuno, inserendo nella stessa tutte le discipline, sia quelle curricolari, non esclusa quindi l'IRC, ed anche quelle facoltativo-opzionali.*

b) Vediamo, ora, di analizzare le novità previste dalla CM n. 28 del 15.3.2007 a proposito degli esami di Stato.

A scanso di equivoci, la CM afferma con chiarezza che *“Per tale adempimento il computo della frequenza dovrà essere, pertanto, attuato con riferimento all'orario complessivo delle attività e degli insegnamenti obbligatori e facoltativo-opzionali”.*

Questo significa che l'alunno potrà essere scrutinato solo se *“la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10”.*

Ma cosa dicono questi due commi dell'art. 10 del DL n. 59 del 10.2.2004?

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'art. 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'art.3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.

2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

Questo significa che l'orario annuale, che l'alunno dovrà frequentare, è comprensivo anche delle ore di religione.

E' sul parametro delle 957 ore che si calcola la percentuale delle ore che l'alunno dovrà frequentare per essere scrutinato. Il DL n. 59 del 19.2.2004 recita: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10".

Quindi, l'alunno dovrà frequentare la scuola per almeno 718 ore all'anno, perché 718 ore equivalgono a tre quarti di 957.

Si badi bene: non si parla di giorni, ma di ore.

Vediamo la ricaduta di questa nuova organizzazione sulla scelta dell'ora di IRC.

- Chi non si avvale dell'IRC può scegliere, secondo la CM n. 122 del 9.5.1992, le seguenti possibilità: 1. Attività didattiche e formative, 2. Attività di studio e/o di ricerca con assistenza di personale docente, 3. Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente, 4. Non frequenza della scuola nelle ore di Insegnamento della Religione Cattolica.

Questo significa che chi ha scelto la possibilità 1., la possibilità 2., la possibilità 3., avrà come monte ore annuale 957 ore.

- Chi, invece, sceglie l'uscita dalla scuola non avrebbe un monte ore annuale di 957, ma di 924, perché 957 meno 33 è uguale esattamente a 924.

L'alunno, quindi, che decide di uscire dalla scuola, sarebbe scrutinato tenendo conto soltanto di 693 ore annuali su 924.

E, allora, come la mettiamo con il DL che stabilisce come monte ore annuale il parametro di 957 ore? E soprattutto come fare raggiungere a chi esce dalla scuola il numero di ore mancanti?

La CM al punto 3 del paragrafo "ATTIVITA' PRELIMINARI ALL' ESAME": "... confermata l'importanza della relazione finale del consiglio di classe, in cui sono presentati le attività e gli insegnamenti effettivamente svolti, le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati – compresi quelli eventuali di sostegno e di integrazione – e la sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica, impostata nel triennio, ha via via ipotizzato, verificato e vagliato".

Questo significa che l'IdR si preoccuperà di consegnare al coordinatore di classe la sua relazione finale disciplinare, affinché questa venga poi tenuta in considerazione per la stesura della "relazione finale del consiglio di classe".

4. GUIDA PER GLI ESAMI DI STATO.

Con l'OM n. 26 del 15.3.2007, prot. n. 2578, confermata dall'OM n. 30 del 10.3.2008, finalmente si fa chiarezza sul ruolo e sul compito degli IdR nell'attribuzione del *credito scolastico*.

Infatti, al comma 13 dell'art. 8, intitolato *credito scolastico* di detta OM, si legge: "I docenti che svolgono l'insegnamento della Religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di Classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime".

Questo significa che nessuno può mettere a tacere gli IdR nei C.d.C. quando bisognerà attribuire il credito agli alunni che si sono avvalsi dell'IRC, anzi questi sono obbligati a dare il proprio contributo.

Ma chiarezza maggiore è stata fatta al comma n. 14, che recita: "L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal DM n. 49 del 24.2.2000".

Questo significa, ancora, che il C.d.C., al fine di stabilire il credito scolastico, deve prendere in considerazione oltre "l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi (cfr. comma 2 dell'art. 11 del DPR n. 323 del 23.7.1998) anche il giudizio formulato dall'IdR, riguardante

non solo l'interesse, con il quale l'alunno ha seguito questa disciplina, ma anche il profitto che ne ha tratto.

Come si nota chiaramente, il C.d.C. dovrà attribuire il credito scolastico non solo agli avvalentesi e a chi ha scelto l'attività alternativa, ma anche a chi ha scelto lo studio assistito e non.

Ma il fatto nuovo è che allo studente che ha scelto "l'ora del nulla", cioè la non frequenza della scuola nelle ore di RC, il C.d.C. può attribuire il credito formativo e non il credito scolastico, se l'attività presentata dall'alunno ha tutti i requisiti previsti per ottenere tale riconoscimento.

Vediamo, allora, quanto il Regolamento dice a proposito del *Credito scolastico* e del *Credito formativo*.

Per il Credito scolastico (DPR n. 323 del 23.7.1998), l'art. 11 chiarisce che *"Il C.d.C. attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che [...] si aggiunge i punteggi riportati dai candidati nelle prove di esame scritte e orali. [...] Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, [...] l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari e integrative ed eventuali crediti formativi".*

Per il Credito formativo, l'art. 12 prevede che *"Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame".*

E' importante, a questo punto, richiamare alcune norme che prevedono passaggi importanti prima dell'attribuzione del credito scolastico.

Lo scrutinio finale, fino all'a.s. 1993/1994, è stato normato dall'OM n. 395 del 23.2.1991. A partire dall'a.s. 1994/1995, questo atto importantissimo di fine anno è stato regolato da un nuovo ordinamento giuridico e, precisamente, dall'OM n. 80 del 9.3.1995 e successive integrazioni. Le innovazioni non sono state poche e di poco conto. Un solo esempio (chi vorrà, potrà leggere il testo personalmente andando sul sito del MIUR): i poteri del C.d.C., per esempio, risultano sensibilmente affievoliti, perché *"il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità di comportamento dei singoli consigli di classe"* (cfr. art.12, comma 2 dell'OM 80/95).

